



## IL COLLEGIO

composto da:

GIOVANNI STELLA	Presidente
ENRICO CAMILLERI	Membro scelto dall'IVASS
GIOVANNI MARIA BERTI DE MARINIS	Membro scelto dall'IVASS
FRANCESCO ALESSANDRO MAGNI	Componente designato dalle imprese di assicurazione
STEFANO CHERTI	Componente designato dai clienti consumatori

Relatore STEFANO CHERTI

Riunione del 14/05/2026

## FATTO

Con ricorso all'Arbitro Assicurativo presentato in data 15 gennaio 2026 (e reclamo presentato in data 19 luglio 2025), il ricorrente lamenta il rifiuto della propria impresa assicuratrice di liquidare un sinistro R.C. Auto. Secondo quanto dedotto negli allegati, il sinistro si sarebbe verificato il 17 giugno 2025, intorno alle ore 8:30.

In particolare, il ricorrente espone che, fermo al semaforo rosso sulla corsia di destra, si trovava affiancato, sulla corsia di sinistra, dall'autovettura targata \*\*\*\*, "*cui era consentita la sola svolta a sinistra*". Allo scattare del verde per i veicoli incolonnati sulla corsia di destra, il ricorrente avrebbe impegnato regolarmente l'intersezione, proseguendo diritto e immettendosi nell'unica corsia di marcia consentita per effetto del restringimento della carreggiata (che "*passava da due corsie a corsia unica*"), sino a essere improvvisamente tamponato dall'altro veicolo. Il veicolo del ricorrente avrebbe subito danni al paraurti posteriore.

Nell'immediatezza del fatto, secondo quanto risulta dai documenti prodotti dal ricorrente, le parti hanno redatto e sottoscritto entrambe il modulo di Constatazione Amichevole d'Incidente (d'ora in avanti, "CAI"); in data 18 luglio 2025, successivamente al diniego dell'impresa, intervenuto il 26 giugno 2025, le parti hanno inoltre sottoscritto un ulteriore



documento fornendo alcune precisazioni sulla dinamica del sinistro ad integrazione del CAI e per spiegare meglio le ragioni della parte danneggiata.

In virtù di quanto esposto il ricorrente chiede che venga accertata l'esclusiva responsabilità del sinistro a carico della controparte, e per l'effetto di liquidare i danni sofferti, quantificati in euro 1.600.

L'impresa regolarmente costituita solleva un'eccezione di inammissibilità del ricorso e, nel merito, contesta le ragioni del ricorrente *"in quanto dalla CAI sottoscritta da entrambi i conducenti emerge la responsabilità del ricorrente"*.

In rito, l'impresa rileva che non è stato prodotto in sede di ricorso *"il reale reclamo presentato alla Compagnia"*. Il ricorrente ha infatti indicato e prodotto, quale previo reclamo (condizione di ammissibilità del ricorso) una comunicazione all'impresa dell'8 ottobre 2025, mentre *"il reale reclamo"* sarebbe stato presentato il 19 luglio 2025 e regolarmente riscontrato il 29 luglio 2025. Da ciò l'impresa fa discendere l'inammissibilità ai sensi dell'art. 9, lett. e), del Decreto del Ministero delle Imprese e del *Made in Italy*, 6 novembre 2024, n. 215 (di seguito, il "Decreto").

Nel merito, secondo la prospettazione della resistente, la dinamica del sinistro sarebbe stata ricostruita nei termini risultanti dal modulo CAI sottoscritto da entrambi i conducenti, dal quale emergerebbe la responsabilità esclusiva del ricorrente, che avrebbe effettuato uno spostamento verso sinistra, ponendosi sulla traiettoria dell'altro veicolo, così determinando il contatto.

La resistente osserva che la successiva dichiarazione in rettifica a firme congiunte prodotta dal ricorrente, pervenuta all'impresa peraltro solo a distanza di mesi dal sinistro (l'8 ottobre 2025, sebbene apparentemente sottoscritta il 18 luglio 2025), non varrebbe a modificare tale ricostruzione, poiché si limiterebbe a riferire che egli si stava spostando verso sinistra a causa del restringimento della carreggiata, senza tuttavia chiarire in quali modalità tale manovra sarebbe avvenuta; circostanza che, ad avviso dell'impresa, confermerebbe comunque la riconducibilità del sinistro alla manovra del ricorrente.

Alla luce di quanto eccepito e controdedotto, l'impresa chiede in via preliminare di dichiarare il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 9, lett. e), del Decreto, e in via subordinata, di dichiarare l'infondatezza del ricorso.

## **DIRITTO**

La controversia portata all'attenzione del Collegio riguarda l'accertamento del diritto del ricorrente a vedersi liquidati i danni a seguito di un sinistro stradale avvenuto in data 17 giugno 2025. Tuttavia, l'impresa eccepisce preliminarmente l'inammissibilità del ricorso perché presentato senza la dovuta documentazione.

Sul punto questo Collegio non può fare a meno di rilevare che l'impresa non contesta la circostanza che un reclamo sia stato effettivamente presentato; afferma, piuttosto, che il *"reale reclamo"* non è quello depositato dal ricorrente con l'atto introduttivo del presente procedimento, bensì la precedente comunicazione del 19 luglio 2025, che sostiene di aver regolarmente riscontrato e che produce essa stessa in atti.



Ai sensi dell'art. 8, comma 1, del Decreto vi è un preciso onere di presentazione di un previo reclamo all'impresa: nel caso di specie la circostanza, per quanto sommariamente rilevato, è pacifica tra le parti.

Nel merito del procedimento, il ricorrente chiede *“che venga riconosciuto il palese torto del veicolo che [lo] ha tamponato”* e la conseguente condanna dell'impresa al risarcimento del danno sofferto, a fronte della diversa valutazione dell'impresa, che attribuisce l'integrale responsabilità del sinistro al ricorrente. Nel caso di specie, la controversia concerne, in punto di *an*, l'accertamento della misura delle quote di responsabilità nella causazione del sinistro R.C. Auto.

Per costante giurisprudenza, *“il giudice nel ricostruire la dinamica del sinistro deve valutare la condotta dei conducenti dei veicoli, la sussistenza di eventuale colpa a carico di ciascuno e la sua graduazione, nonché accertare la sussistenza di rapporto di causalità tra il comportamento dei conducenti e l'evento dannoso”* (App. Firenze, sez. III, 21/06/2018, n. 1460). Tale accertamento *“si concreta in un giudizio di mero fatto, che resta sottratto al sindacato di legittimità, qualora il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico”* (Cass. civ., sez. III, 24 settembre 2025, n. 25987).

Ai sensi dell'art. 143 del CAP, nell'ipotesi *“di sinistro avvenuto tra veicoli a motore per i quali vi sia obbligo di assicurazione, i conducenti dei veicoli coinvolti o, se persone diverse, i rispettivi proprietari sono tenuti a denunciare il sinistro alla propria impresa di assicurazione, avvalendosi del modulo fornito dalla medesima”* (comma 1) e allorquando *“il modulo sia firmato congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro si presume, salvo prova contraria da parte dell'impresa di assicurazione, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso”* (comma 2).

Circa l'efficacia probatoria del modulo CAI, la giurisprudenza ha precisato che il *“modulo CID non ha efficacia confessoria nei confronti dei soggetti terzi, come l'odierna convenuta impresa assicuratrice, ma ha un valore indiziario sottoposto al libero e prudente apprezzamento del giudice”*, sottolineando che *“è consolidato l'orientamento di questa Corte, cui il Collegio intende dare continuità, secondo cui la dichiarazione contenuta nel modulo CAI non ha valore di piena prova, ma di presunzione legale iuris tantum, superabile con prova contraria da parte dell'assicuratore (cfr. Cass., Sez. 3, n. 15431 del 03/06/2024; Cass., Sez. 6-3, n. 29146 del 06/12/2017)”* (Cass. civ., sez. III, 28 agosto 2025, n. 24054).

L'impresa ribadisce il diniego richiamando l'art. 154 C.d.S., che disciplina le cautele imposte al conducente nell'esecuzione di manovre di svolta, cambio di direzione o di corsia, nonché l'orientamento giurisprudenziale secondo cui chi intenda svoltare a sinistra deve previamente accertarsi che la manovra possa essere compiuta senza pericolo o intralcio per gli altri utenti della strada, verificando anche che non sopraggiungano veicoli da tergo, persino ove impegnati in un sorpasso non consentito. La stessa impresa precisa, tuttavia, che tale obbligo di controllo retrospettivo opera sino all'inizio della manovra, mentre, una volta avviata la svolta, il conducente è tenuto a rivolgere la propria attenzione al normale campo visivo e non anche a verificare costantemente l'eventuale sopraggiungere di veicoli da tergo.



Dall'esame della documentazione allegata la posizione dei veicoli prima dell'impatto è pacifica, incontestata e risulta dal CAI: i due veicoli erano fermi al semaforo rosso di un'intersezione, ciascuno in una diversa "corsia specializzata". Un veicolo, quello del ricorrente, nella corsia con obbligo di proseguire dritto e un veicolo, quello di controparte, nella corsia con obbligo di svoltare a sinistra. È altresì pacifico, incontestato e risulta dal CAI che nella zona di attestamento dell'intersezione era presente segnaletica stradale che indicava le direzioni da seguire e che entrambi i veicoli, allo scattare del verde del semaforo, hanno proseguito dritto.

L'ipotesi in cui il sinistro si verifici con le modalità occorse nel caso concreto non è espressamente contemplata dal citato allegato A al D.P.R. 18 luglio 2006, n. 254, sicché l'accertamento della responsabilità non può arrestarsi alla sola crocettatura del CAI, ma dev'essere compiuto con riferimento alla fattispecie concreta, nel rispetto dei principi generali in tema di responsabilità derivante dalla circolazione dei veicoli.

Questo Collegio evidenzia allora che, fermi gli obblighi gravanti sul conducente richiamati dall'impresa e derivanti dalla comune prudenza, si rammenta l'art. 146, comma 1, C.d.S., a mente del quale "*L'utente della strada è tenuto ad osservare i comportamenti imposti dalla segnaletica stradale e dagli agenti del traffico a norma degli articoli da 38 a 43 e delle relative norme del regolamento*". La violazione dell'obbligo di svolta a sinistra (e, in generale, l'inosservanza della direzione obbligatoria) comporta una sanzione amministrativa.

Quanto alla violazione dell'obbligo di rispettare la direzione imposta dalla corsia di canalizzazione impegnata (per giunta, come anche nel caso di specie, ad un'intersezione regolata da semaforo), la giurisprudenza di legittimità ha affermato che le "*lanterne semaforiche di corsia sono apposte in presenza di strade che presentano più corsie in modo da consentire la preselezione e l'attestamento dei veicoli in prossimità di una intersezione: in tali strade le corsie da riservare a determinate manovre devono essere contrassegnate da frecce direzionali* (art. 147 Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.).

*Ciò spiega che la luce del semaforo (per questo definito "di corsia") non disciplini il passaggio dei veicoli in ragione dell'intenzione del conducente di effettuare una determinata manovra piuttosto che un'altra, quanto il transito delle vetture che abbiano seguito la canalizzazione cui si dirige il segnale luminoso. Se esista quindi una corsia, munita di segnaletica orizzontale, che è destinata al traffico dei veicoli che devono svoltare in una determinata direzione, la lanterna semaforica di corsia che regola il transito sull'area dell'incrocio è riservata ai veicoli che abbiano seguito la relativa canalizzazione, indicata dalla citata segnaletica orizzontale. Le altre frecce direzionali del semaforo sono invece destinate ai veicoli che percorrano la restante parte della carreggiata.*

*La freccia direzionale del semaforo, dunque, non consentiva alcuna manovra di svolta a sinistra da parte dei veicoli che non si fossero previamente immessi nella corsia che inalveava il traffico in quella direzione: e in ragione di ciò il ricorrente doveva attendere sulla linea di arresto che il segnale luminoso gli consentisse di procedere (...)" (Cass. civ., sez. II, 27 aprile 2016, n. 8412).*

La Corte ha altresì precisato che "*il senso di marcia del conducente [va] accertato non ex post, alla luce della direzione effettivamente intrapresa dopo il superamento della linea di*



*arresto, ma in ragione della corsia selezionata prima dell'arrivo all'intersezione semaforica, in conformità con l'orientamento di questa Corte, secondo cui "una diversa soluzione, incentrata sulla valorizzazione del proposito del conducente di effettuare la svolta consentita dalla freccia del semaforo quand'anche si trovi in una corsia diversa rispetto a quella riservata a quella manovra comporterebbe inevitabili inconvenienti per l'ordinato flusso veicolare nell'area dell'incrocio" (cfr. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 8412 del 27/04/2016; in senso conforme, cfr. Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 9276 del 16/04/2018, non massimate)" (Cass., sez. VI, 28 ottobre 2022, n. 31994).*

La dinamica del sinistro oggetto del presente ricorso, non contestata dall'impresa, vede il veicolo di controparte che, pur attestato in corsia con obbligo di svolta a sinistra, ha proseguito diritto in violazione della segnaletica, interferendo con la traiettoria del ricorrente, legittimamente incanalato nella corsia destinata alla prosecuzione rettilinea. Tali circostanze risultano, peraltro, già compiutamente evincibili dal modulo CAI, senza che assuma carattere dirimente, né necessario ai fini della decisione, la successiva dichiarazione integrativa sottoscritta dai conducenti.

Come ricordato, il ricorrente ha chiesto la liquidazione dei danni sofferti senza inizialmente quantificarli; in sede di repliche ha poi precisato di chiedere all'Arbitro una decisione riparatrice del torto e del danno subito, quantificato in euro 1.600 (allegando la relativa fattura di riparazione del veicolo).

Sul *quantum* della liquidazione l'impresa non ha formulato alcuna contestazione. Giova precisare che, nei casi di ricorso promosso dal terzo danneggiato titolare di azione diretta nei confronti dell'impresa, *"il collegio, se ritiene accertato il diritto, liquida il danno o determina la prestazione dovuta, secondo equità, sulla base degli elementi a tal fine forniti dalle parti"* (art. 11, comma 4, del Decreto).

Dunque, in virtù di quanto dedotto e allegato nel corso del procedimento, questo Collegio ritiene accertate le ragioni del ricorrente.

### **PER QUESTI MOTIVI**

Il Collegio accoglie il ricorso e dispone che l'impresa corrisponda alla parte ricorrente la somma di euro 1.600,00, oltre interessi dal reclamo al soddisfo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'impresa corrisponda a IVASS la somma di euro 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di euro 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

Il Presidente

Firmato digitalmente da  
GIOVANNI STELLA